

Regolamento del Corpo Musicale “La Cattolica” di Cantù

Disposizioni preliminari

Art. 1 Ai fini della validità e applicabilità, il presente regolamento dovrà essere approvato per mezzo di votazione per alzata di mano dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo del Corpo Musicale. In caso di approvazione il regolamento avrà efficacia immediata.

Consiglio Direttivo e Consiglieri

Art. 2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria ogni primo mercoledì del mese; se necessario, i componenti del Consiglio Direttivo possono, di comune accordo, stabilire informalmente la convocazione in giorno diverso da quello sopra stabilito.

Art. 3 È facoltà del presidente del Consiglio Direttivo convocare il Consiglio in seduta straordinaria. La convocazione, anche telefonica, dovrà essere comunicata ai consiglieri con un preavviso di almeno 48 ore, pena la nullità della convocazione medesima. In caso di convocazione straordinaria, il Presidente è tenuto alla comunicazione dell'ordine del giorno su cui il Consiglio è convocato.

Art. 4 Il Presidente ha, inoltre, l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria, entro 7 giorni dall'invio della richiesta sottoscritta da un terzo dei componenti il Consiglio stesso. La richiesta dovrà essere motivata, con specifica precisazione delle ragioni per cui si rende necessaria l'urgente convocazione della riunione. Il Presidente, nel comunicare l'ordine del giorno è tenuto ad attenersi alle istanze mosse da coloro i quali chiedono la convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo. Se opportuno, è facoltà del Presidente inserire nell'ordine del giorno altri argomenti di discussione, purché ciò non sia di ostacolo all'esame delle questioni sollevate dai consiglieri istanti.

Art. 5 L'assenza ingiustificata di un consigliere a più di tre riunioni consecutive tenute dal Consiglio Direttivo in sessione ordinaria comporterà automaticamente, nella sessione immediatamente seguente, la proposta da parte del presidente della decadenza dello stesso dall'incarico. Il Consiglio Direttivo sarà tenuto a pronunciarsi su tale proposta con regolare votazione. La decadenza avrà effetto se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 6 La seduta del Consiglio Direttivo è ritenuta valida se alla stessa è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7 Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano. Se richiesto anche da un solo consigliere, la votazione dovrà essere effettuata, in relazione al singolo provvedimento, a scrutinio segreto. In caso di parità dei voti vale la decisione espressa dal Presidente nella propria votazione (esclusa quella segreta).

Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 8 Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere con la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 9 Il Consiglio può richiedere le dimissioni e pronunciarsi sulla revoca dell'incarico di Presidente. Tale richiesta dovrà essere discussa in apposita seduta straordinaria del Consiglio Direttivo. Il Presidente dovrà rimettere il proprio incarico qualora la proposta di revoca ottenga il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 10 La nomina del maestro del Corpo Musicale deve avvenire di comune accordo e reciproca collaborazione con l'Assemblea dei Musicanti. In tal caso la nomina avviene con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al Consiglio Direttivo. Qualora vi sia discordanza tra le proposte del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Musicanti, il Consiglio deve predisporre apposita relazione scritta, precisando i motivi per cui vi è disaccordo sulle proposte avanzate dall'Assemblea dei Musicanti, da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Musicanti stessa. Quest'ultima è quindi tenuta a esprimere il proprio parere. Il Consiglio Direttivo, infine, sarà chiamato, anche in disaccordo con la pronuncia dell'Assemblea dei Musicanti, a deliberare in materia con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio medesimo.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo, riunito in seduta straordinaria, ha facoltà di revocare l'incarico al maestro. In materia si applica la procedura stabilita, nell'articolo precedente, per la nomina del maestro.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo promuove l'attività artistica del Corpo Musicale, è il garante dell'autonomia finanziaria del Corpo Musicale e si occupa di reperire i fondi necessari allo svolgimento dello stesso.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo ha la competenza esclusiva per l'assunzione di impegni di spesa.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo coordina le richieste di servizi e concerti; favorisce, inoltre, la preparazione di concerti e la partecipazione del Corpo Musicale a manifestazioni non solo locali.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo predispone e coordina le attività indispensabili a favorire l'inserimento dei giovani all'interno del Corpo Musicale. In particolar modo si preoccupa di contribuire a creare le condizioni ideali per permettere ai giovani di sentirsi parte attiva all'interno del Corpo Musicale, valorizzando lo spirito di partecipazione proprio dei musicanti più anziani e impegnati.

Art. 16 Ai fini di un migliore svolgimento delle proprie attribuzioni, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, con decisione da assumere a maggioranza, della collaborazione di personale esterno al Consiglio stesso.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo può deliberare sull'inserimento di nuovi musicanti nel Corpo Musicale.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo di ogni anno, delibera il costo della quota associativa.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo assume tutte le decisioni che, pur non espressamente disciplinate nel presente regolamento, sono strumentali al buon funzionamento dell'attività del Corpo Musicale.

Organi del Consiglio Direttivo

Il Presidente

Art. 20 Il Presidente è il rappresentante legale del Corpo Musicale.

Art. 21 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ed è garante dell'esatta esecuzione delle decisioni assunte con deliberazioni dal Consiglio stesso.

Art. 22 Il Presidente, o suo delegato, si occupa dei rapporti del Corpo Musicale con la S.I.A.E..

Art. 23 E' facoltà del Presidente, dopo aver dato apposita informazione al Consiglio Direttivo, e, se opportuno, delegare per un periodo determinato a suoi incaricati di fiducia talune proprie funzioni.

Il Vice Presidente

Art. 24 Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sostituisce il Presidente nelle sue funzioni. Esercita le funzioni di cui agli artt. 20 - 21 e 22 in caso di avvenuta revoca dell'incarico per pronuncia del Consiglio Direttivo o di dimissioni del Presidente.

Art. 25 Il Vice Presidente può ricevere deleghe particolari, anche permanenti, dal Presidente.

Il Segretario Tesoriere

Art. 26 Il Segretario Tesoriere si occupa della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 27 Il Segretario Tesoriere si occupa della contabilità del Corpo Musicale compilando ordinariamente appositi registri contabili.

Art. 28 Il Segretario Tesoriere esegue gli incassi e dispone i pagamenti relativi agli impegni di spesa assunti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Musicanti

Art. 29 L'Assemblea dei Musicanti può essere convocata anche telefonicamente con preavviso tale da garantire il più possibile la partecipazione alla stessa di tutti i componenti il Corpo Musicale.

Art. 30 L'Assemblea dei Musicanti è presieduta da un musicante eletto di volta in volta preliminarmente tra i presenti alla seduta.

Art. 31 All'Assemblea dei Musicanti compete l'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 32 L'Assemblea dei Musicanti elegge, a maggioranza dei presenti, il Vice Maestro. Con la stessa maggioranza può revocare l'incarico.

Art. 33 L'Assemblea dei Musicanti esprime, a norma degli articoli 10 e 11, il proprio parere e le proprie proposte in materia di nomina del maestro e sulla sua revoca; in tal caso l'Assemblea è convocata con avviso scritto e, data l'importanza dell'oggetto di discussione, con congruo preavviso. Le deliberazioni concernenti il conferimento o la revoca dell'incarico al maestro saranno assunte a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti all'Assemblea stessa.

Art. 34 L'Assemblea dei Musicanti ha funzione di coadiuvare e collaborare con il maestro alla predisposizione del programma artistico del Corpo Musicale e al calendario delle prove.

Art. 35 L'Assemblea dei Musicanti ha facoltà di esprimere pareri e proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo, sulle quali il Consiglio Direttivo è tenuto a pronunciarsi nella seduta immediatamente seguente la deliberazione dell'Assemblea dei Musicanti.

I Musicanti

Art. 36 Per entrare a far parte del Corpo Musicale, i musicanti saranno sottoposti a un breve esame attitudinale a cura del maestro e/o degli insegnanti degli allievi.

Art. 37 I Musicanti si impegnano ad un'assidua partecipazione alle prove sia musicali sia di inquadramento e marcia. La costante presenza di tutti i componenti, infatti, è elemento pressoché indispensabile per il continuo miglioramento delle qualità artistiche del Corpo Musicale ed è comunque garanzia di una buona riuscita nelle varie esibizioni. Un incaricato si occuperà della rilevazione delle presenze alle prove ed ai concerti/servizi.

Art. 38 Il Corpo Musicale è suddiviso in sezioni. All'interno della sezione sarà scelto un referente che si occuperà della distribuzione delle parti, sarà portavoce e responsabile degli avvisi. I referenti relazioneranno ad un responsabile delle sezioni nominato dal Consiglio Direttivo. Il Responsabile delle sezioni ha il compito di assicurarsi che l'organico sia adeguato alle necessità dei concerti e dei servizi; potrà, in accordo con il consiglio, maestro e/o vice-maestro, prendere contatto con musicanti esterni al corpo musicale per il completamento delle sezioni. È cura di ciascun musicante tenersi informato sulle attività del corpo musicale prendendo contatti con il proprio referente o consultando il sito www.bandalacattolica.it.

Art. 39 I Musicanti hanno l'obbligo di conservare con cura il materiale di proprietà del Corpo Musicale loro affidato. Eventuali danni a cose dovuti a negligenza o colpa del musicante saranno posti a carico dello stesso. Ciascun musicante deve portare il leggio alle prove ed ai concerti.

Art. 40 I Musicanti hanno la possibilità di far riparare lo strumento o altro materiale in uso a spese del Corpo Musicale solo dopo aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. In mancanza di tale autorizzazione, è fatto assoluto divieto di effettuare spese di qualsiasi ordine e genere in nome e per conto del Corpo Musicale "La Cattolica".

Art. 41 I Musicanti avranno a disposizione una propria cartelletta nominale per ogni concerto, ne sono responsabili e ne dovranno controllare il contenuto, in modo da comunicare tempestivamente al proprio co-responsabile archivio le eventuali parti mancanti. La cartelletta potrà essere portata a casa per lo studio delle parti oppure lasciata nell'apposito raccoglitore, e dovrà essere immediatamente riconsegnata alla fine del concerto.

Art. 42 I Musicanti, salvo impedimenti giustificati da validi motivi, hanno l'obbligo di partecipare e collaborare alla buona riuscita dei servizi essendo anche questi utili per il sostentamento del Corpo Musicale. Il Consiglio Direttivo si impegna a comunicare la data del servizio/concerto ai musicanti possibilmente con venti giorni di anticipo, tempo ragionevolmente sufficiente per conciliare gli impegni personali con quelli bandistici.

Art. 43 Avranno diritto di partecipare alle manifestazioni di particolare prestigio ed importanza solo i musicanti che, con la loro assidua presenza alle prove, hanno collaborato alla buona preparazione delle esibizioni. In caso di sistematica non partecipazione alle prove ed ai servizi, sintomo di poca sensibilità alle esigenze del Corpo Musicale, il musicante potrà essere escluso, sentito il maestro, dalla partecipazione ai concerti.

Il Responsabile dell'Archivio

Art. 44 Tra i Musicanti sarà individuato un Responsabile dell'Archivio, con il compito di tenere in ordine l'archivio delle partiture, aggiornare l'elenco, preparare le cartellette per l'inizio delle prove e ricollocare le partiture una volta esaurito il loro utilizzo. Non potrà in alcun caso distribuire partiture originali ai musicanti o prestarle ad altre bande senza autorizzazione del Consiglio.

Art. 45 Per ogni sezione sarà, inoltre, individuato un co-responsabile dell'archivio che collaborerà con il Responsabile dell'archivio alla preparazione delle cartellette per la propria sezione. Il co-responsabile avrà il compito di comunicare al Responsabile dell'Archivio il numero esatto di cartellette da preparare e sarà incaricato di farsele riconsegnare dalla propria sezione a fine concerto.

Art. 46 Nel caso in cui il maestro ritardasse nel comunicare al Responsabile dell'Archivio il programma da predisporre nelle cartellette, lo stesso ne darà tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale solleciterà il maestro in tal senso.

Il Maestro

Art. 47 Il Maestro è il responsabile artistico del Corpo Musicale e, in quanto tale, collabora con il Consiglio Direttivo al buon funzionamento del Corpo Musicale; predispone, sentito il parere dei musicanti, il programma artistico che dovrà tempestivamente comunicare al responsabile dell'archivio per consentirgli di poterle preparare celermente; organizza le prove, dirige i concerti e mette in atto tutto quanto necessario per migliorare la preparazione dei Musicanti.

Art. 48 Il Maestro, qualora lo ritenesse necessario per la buona riuscita del servizio/concerto, ha la facoltà di tenere prove aggiuntive oltre la normale prova settimanale. Le date di tali prove saranno da comunicare ai Musicanti con ragionevole anticipo e, nel caso fossero sistematiche, il calendario dovrà essere preventivamente sottoposto ed approvato dall'Assemblea dei Musicanti, ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.

Art. 49 Il Maestro, ritenendolo necessario ed opportuno, ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. È fatto obbligo al Maestro di partecipare alle suddette riunioni in caso di sua convocazione da parte del Presidente.

Il Vice Maestro

Art. 50 Il Vice Maestro, scelto dai musicanti, svolge la funzione di capo banda nei servizi di marcia. Il vice maestro deve curare le esibizioni del Corpo Musicale anche nell'aspetto formale e può richiedere prove di marcia, qualora lo ritenga necessario; ha l'autorità di un superiore e i musicanti sono tenuti a rispettare le sue indicazioni durante lo svolgimento del servizio.

I Soci

Art. 51 Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee del Corpo Musicale "La Cattolica".

Art. 52 I soci si distinguono in SOCI SOSTENITORI, SOCI ORDINARI, SOCI MUSICANTI.

I SOCI SOSTENITORI, in regola con il pagamento della quota sociale avranno diritto:

1. All'ingresso gratuito ai concerti organizzati dal Corpo Musicale,
2. Di ricevere informazioni sui programmi e sulle manifestazioni organizzate dal Corpo Musicale,
3. Di richiedere inviti personalizzati e posti riservati ai concerti del Corpo Musicale,
4. Di essere informati sulle questioni inerenti il Corpo Musicale,
5. Di assistere alle prove,
6. Di partecipare al pranzo di Santa Cecilia pagando il costo.

I SOCI ORDINARI, in regola con il pagamento della quota sociale annuale hanno diritto di usufruire delle agevolazioni previste per i soci sostenitori ad esclusione di quanto previsto ai punti 3 e 5.

I SOCI MUSICANTI, in regola con la quota associativa hanno gli stessi diritti dei soci ordinari non essendo evidentemente interessati a quanto previsto dai punti 3 e 5.

Disposizioni finali su musicanti, consiglieri e collaboratori delegati e soci

Art. 53 Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su indicazione del Maestro o Vice Maestro, assegna a musicanti, consiglieri o collaboratori compiti specifici.

Art. 54 È obbligo dei delegati svolgere con diligenza i compiti loro assegnati. Al fine di una più stretta collaborazione e sensibilizzazione dei vari organi del Corpo Musicale, i delegati hanno facoltà di segnalare senza ritardo al Consiglio Direttivo, oppure al Maestro o Vice Maestro, le difficoltà incontrate durante lo svolgimento dell'incarico loro conferito.

Art. 55 I delegati hanno, nel rispetto del presente regolamento, piena libertà di organizzare lo svolgimento del proprio mandato al fine di rendere sempre più efficace il proprio operato.

Letto ed approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo nella seduta del 02.09.2009